

Le operazioni con l'estero: gli scambi intracomunitari

Pubblicato il 5 gennaio 2005

La progressiva internazionalizzazione delle imprese italiane, dettata dall'esigenza generale di espansione dei mercati di sbocco delle produzioni ottenute, rende sempre più interessante l'esame degli aspetti operativi e contabili delle operazioni con l'estero

La progressiva internazionalizzazione delle imprese italiane, dettata dall'esigenza generale di espansione dei mercati di sbocco delle produzioni ottenute, rende sempre più interessante l'esame degli aspetti operativi e contabili delle operazioni con l'estero.

Le operazioni con l'estero, possono essere distinte in due grandi gruppi:

- a) le operazioni intracomunitarie;**
- b) le operazioni extracomunitarie.**

Dal 1993, con la creazione dell'Unione Europea e con l'unificazione del territorio doganale dei Paesi aderenti, si è introdotto un nuovo concetto di scambi internazionali, quello di territorio doganale comunitario. Per cui oggi il concetto di importazioni ed esportazioni, è riservato ai soli movimenti commerciali esterni al territorio

comunitario. Corollario naturale di questo scenario, è stata l'introduzione del principio di libera circolazione di merci e persone in ambito comunitario e il mantenimento delle limitazioni quantitative e dei dazi doganali relativamente alle sole operazioni extracomunitarie. L'individuazione e la classificazione delle operazioni d'acquisto e di vendita, come operazioni intracomunitarie e il conseguente comportamento contabile, ha come inevitabile premessa l'analisi, più generale, della normativa IVA riguardante la territorialità delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi.

I requisiti per l'applicazione dell'I.V.A.

Il punto di partenza nell'esame dell'applicabilità dell'I.V.A, in relazione alle operazioni con l'estero, è la verifica della territorialità dell'operazione. Infatti, l'art. 1 del D.P.R. 633/72, stabilisce che sono soggette al tributo i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate nell'esercizio arti, professioni o imprese, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. Per cui ogni operazione attiva (e specularmente passiva) diventa rilevante agli effetti dell'I.V.A. se possiede tre requisiti:

- 1) soggettivo: le operazioni devono essere svolte nell'esercizio di arti, imprese o professioni;**
- 2) oggettivo: le operazioni poste in essere devono essere qualificate come cessioni di beni o prestazioni di servizi;**

3) territoriale: l'operazione deve avvenire sul territorio dello Stato.

La regola generale pone come condizione indispensabile per l'applicazione dell'I.V.A. l'esistenza contemporanea dei tre requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale. Mentre le importazioni sono rilevanti ai fini I.V.A., in ogni caso e da chiunque effettuate (anche se effettuate da privati).

La verifica della territorialità, è determinante nell'analisi delle operazioni con l'estero, poiché l'I.V.A. è un'imposta sui consumi nazionali ossia un'imposta dovuta nel Paese di destinazione dei beni o dei servizi. Ove mancasse il presupposto territoriale, si ricadrebbe nell'ipotesi di cessione all'esportazione o di operazione ad essa assimilata o nell'ipotesi di servizio internazionale regolamentati, rispettivamente, dagli artt. 8, 8 bis e 9 del Decreto I.V.A.

continua a leggere l'articolo nella versione integrale nel PDF qui sotto==>

[Scarica il documento allegato](#)

